



Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 01/06/2016

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 309 del 29/04/2016 – Modifiche ed integrazioni al Regolamento IUC – Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 6 agosto 2015”.

L'anno duemilasedici, il giorno 01 del mese di giugno, alle ore 12:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO	Presidente
dr. Giuseppe CRISCUOLO	Componente
dr. Giuseppe RIELLO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- visto il parere di Regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 in termini di “favorevole”;
- visto il parere di Regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, in termini di “favorevole”;
- lette le osservazioni del Segretario generale;

il Collegio dei Revisori si accinge ad esprimere il proprio parere che viene qui di seguito riportato.

PREMESSO

che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha disposto, a decorrere dall'anno 2016, l'esclusione dal pagamento del tributo delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione delle abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9);

che la medesima legge n. 208/2015 ha introdotto rilevanti innovazioni alla disciplina della TASI sia alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che utilizzano l'abitazione principale, sia alle unità immobiliari concesse in locazione ai sensi della legge 431/98 (fitto concordato);

che la citata legge 208/2015 ha anticipato al 2016 la decorrenza delle modifiche del sistema sanzionatorio regolando, tra l'altro, anche la mediazione tributaria;



Collegio dei Revisori dei Conti

RILEVATO

che, secondo le innovazioni introdotte dalla normativa in premessa, con la proposta in questione si approvano 26 articoli che costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione oggetto del presente parere;

considerata la potestà normativa riservata all'Ente proprio per l'applicazione del Federalismo fiscale, già regolamentato con leggi costituzionali, visto anche l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il Comune si autodetermina e fissa le nuove tariffe per preservare e salvaguardare il proprio equilibrio finanziario di bilancio.

che, l'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli Enti che hanno aderito alla procedura di Riequilibrio Economico-Finanziario Pluriennale al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del Piano, l'Ente:

“può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”.

TUTTO CIO' RICHIAMATO, ESAMINATO, ANCHE NEI DETTAGLI,

e, con particolare riferimento al quadro normativo interessato, il Collegio dei Revisori esprime parere “favorevole” alla proposta al Consiglio di “Modifiche ed integrazioni al Regolamento I.U.C. – Sezione TASI”.

Napoli, lì 01/06/2016.

IL COLLEGIO DEI REVISORI